

STATUTO

**IM.PRO.N.TE. IMPRESA E
PROGETTI NEL TERRITORIO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IMPRESA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTADELLA PD VIA CA' NAVE 59

Numero REA: PD - 421640

Codice fiscale: 04827090285

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

F.to dr. Riccardo Speranza Notaio (L.S.)

ALLEGATO "A"

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Valori di riferimento

Le impronte sono il segno tangibile del nostro passaggio. Per quanto ci riguarda, raccontano del cammino intrapreso da alcuni nostri amici oltre trent'anni fa, per intervenire ogni volta che l'uomo si trova in situazione di povertà, e ricercare le strade che portino a costruire giustizia e uguaglianza tra tutte le persone. Oggi proviamo ad aprire nuove piste, ben consci che il nostro passaggio non lascia impronte qualsiasi, ma segni che testimoniano la volontà di continuare a camminare per non arrendersi alla dittatura di un presente ingiusto, per promuovere l'accoglienza e la tutela dei diritti delle persone più fragili e, attraverso la collaborazione e il lavoro di rete, accompagnare le comunità a "prendersi cura" di chi le abita.

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991 e del dlgs 155/2006, con sede legale nel comune di Cittadella (PD) - la Società Cooperativa Sociale denominata:

"IM.PRO.N.TE. - IMPRESA E PROGETTI NEL TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS".

Per identificare la cooperativa è possibile utilizzare la dicitura abbreviata **"IMPRONTE s.c.s.i.s. ONLUS"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali, educativi, ai sensi dell'art.1, comma 1 lett.a; e dell'art.1 comma 2 lett. C, Legge Regionale n.23/06; per la risposta ai

bisogni del territorio, in particolare delle persone con disabilità, minori, anziani, inoccupati o disoccupati, migranti e altre categorie di persone deboli;

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di altri soggetti deboli di cui alla lettera b dell'art.1 della legge 381/91 e, di cui alla lettera b) dell'art.2 della Legge Regionale n.23/06.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, svolgendo le attività che ne costituiscono l'oggetto, in seguito indicato, nei settori dei servizi alla persona e alle imprese e dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. I ricavi delle suddette attività, ai sensi dell'art. 1 comma 1 e art. 2 comma 3 del D.lgs 155/2006, devono essere superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando il principio di parità di trattamento, le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualità prevalente; in particolare il costo del lavoro dei soci dovrà essere superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro, come sarà evidenziato nella nota integrativa al bilancio; quest'ultimo parametro dovrà essere tassativamente rispettato dagli amministratori, salve le deroghe eventualmente disposte dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni.

La Cooperativa potrà avvalersi, non in via prevalente, di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata o in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione

vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa può aderire ad organismi economici o sindacali, che si propongono mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

L'adesione a organismi ed enti, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) Sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali mediante misure atte a conciliare i tempi di vita e di lavoro: dall'educazione delle future generazioni alla cura della persona, compreso il sostegno alla mobilità e la fornitura di beni di prima necessità, la ricerca degli strumenti più idonei alla piena autonomia, la gestione di strutture appositamente progettate e l'integrazione della famiglia nel contesto socio-culturale territoriale;

B) Promozione della persona e della sua piena autonomia, con particolare riguardo alla dimensione abitativa, relazionale e occupazionale, favorendo e sostenendo l'accesso al mercato del lavoro, anche attraverso la valorizzazione dell'accoglienza e del vivere comunitario, delle pari opportunità, della mediazione interculturale, dell'educazione al rispetto dell'"altro" in tutte le accezioni. A questo si correla la promozione di iniziative e proposte a sostegno del turismo responsabile e sociale, della qualità della vita e della promozione umana in generale;

C) Supporto alle istituzioni nella rilevazione e nella risposta dei diritti alla persona non garantiti e nella realizzazione dei servizi inerenti la promozione umana e la valorizzazione del territorio, ruolo di facilitatore di reti fra soggetti della sfera istituzionale, del Terzo Settore e del mondo produttivo.

In particolare la cooperativa si propone di:

- promuovere iniziative e progetti che favoriscano l'accesso al mondo del lavoro da parte di tutti, in particolare i giovani e le categorie svantaggiate ai sensi del regolamento CE 800/2008

- promuovere la creazione di incubatori d'impresa e con modalità quali il coworking, ossia mettendo a disposizione spazi all'interno dei quali giovani e altre persone del territorio possono sperimentare piccole forme di imprenditoria condividendo risorse e strumenti, e facilitando il confronto e la co-progettazione

- gestire azioni di sostegno nella transizione al lavoro, finalizzate alla costruzione di progetti professionali e all'attivazione di esperienze di tirocinio, con il contributo

delle risorse del territorio e delle forze sociali

- organizzare azioni di avvicinamento e conoscenza del mondo del lavoro, attraverso la collaborazione con imprese del territorio, per la messa a punto di esperienze di stage e tirocinio
- promuovere l'innovazione, anche tecnologica, finalizzata a realizzare prodotti dedicati alla cura e ai servizi alle persone
- promuovere azioni di collegamento con il sistema dell'istruzione secondaria in termini di raccordo tra le competenze in ingresso, di informazione e condivisione sui percorsi di studio, di esperienze in situazione finalizzate alle scelte
- promuovere incontri, dibattiti e confronti con istituzioni locali, forze sociali, categorie economiche, sindacali e professionali, con gruppi ed associazioni consimili, al fine di migliorare le condizioni per l'attività d'impresa e del territorio su cui operano
- attivare iniziative dedicate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, promuovendo iniziative e progetti in collaborazione con aziende e enti locali
- attivare corsi, attività culturali, ricreative e ludiche in lingua inglese e in altre lingue
- promuovere o costituire Gruppi di Acquisto Solidali e/o Distretti di Economia Solidale
- promuovere progetti di microcredito e/o di economia solidale
- cooperare con quanti, associazioni, centri, individui ecc., condividano o siano interessati alle nostre finalità, e vogliano intraprendere uno scambio culturale
- fornire ospitalità ad eventuali persone, italiane e straniere, interessate agli scambi interculturali, che l'associazione può promuovere, per i periodi di soggiorno collegati agli scambi stessi
- promuovere convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci, mostre fotografiche, mostre di pittura, scultura, prestito di film, libri, video e prodotti informatici
- favorire attività destinate a migliorare la salute fisica e mentale e la coscienza di sé quali lo sport e attività creative terapeutiche;
- sostenere la formazione continua dei cittadini durante tutto l'arco della vita
- sottoscrivere convenzioni con università statali o private ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie
- stipulare accordi per attività di comune interesse che coinvolgono imprese, scuole, enti pubblici, associazioni del volontariato e del privato sociale
- gestire servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore

di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati

- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti

- fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci

- progettare, coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi

- progettare, coordinare e gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati, nonché con organizzazioni di servizi

- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi

- provvedere all'assistenza e alla cura di: bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, e altre categorie deboli, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande

- realizzare e gestire opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico e/o fisico nella società presso parchi pubblici, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio culturali in genere

- progettare, coordinare e gestire centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze-madri, migranti, disabili psichici e/o fisici ed anziani

- progettare, coordinare e realizzare case famiglia, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze-madri, migranti, disabili psichici e/o fisici, anziani ed altre persone prive d'assistenza familiare

- realizzare centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea

- organizzare soggiorni per vacanze

- progettare, coordinare e gestire asili nido, scuole materne, nonché servizi ausiliari di collegamento, strutture sociali scolastiche e parascolastiche, nell'ambito di quan-

t'altro possa essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino

- promuovere in collaborazione con gli enti preposti, studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali
- sviluppare studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché effettuare indagini conoscitive
- realizzare e/o gestire centri diurni
- realizzare attività di assistenza domiciliare integrata, eventualmente organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato
- prestare assistenza e cura degli anziani, dei portatori di handicap: a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura
- creare e/o gestire impianti polivalenti
- realizzare servizi di segretariato sociale e informagiovani
- gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, il trasporto e l'assistenza igienico-sanitaria nelle scuole
- gestire attività complementari all'insegnamento, a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di Minori Stranieri Non Accompagnati
- promuovere corsi di formazione e aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado
- effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche con non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001.

La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato o indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici-Territoriali, per fornire alloggio e distribuzione di pasti e generi alimentari a persone che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale.

In collegamento funzionale con l'attività sociale, assistenziale, educativa, socio-sanitaria e sanitaria, per il raggiungimento del proprio scopo mutualistico la cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi le seguenti attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o deboli così come definiti dall'art. 3 della L.R. 23/2006; in particolare:

D) Affiancamento della persona nella promozione delle specifiche capacità lavorative, nella ricerca dell'attività indicata alla personale sensibilità e con la finalità dello svolgimento di un ruolo attivo nella società, in particolare la cooperativa si propone di effettuare:

? attività agricola, di allevamento di animali e di produzione di ogni bene, per conto terzi o tramite la gestione di propri centri di produzione e di lavoro e di laboratori all'uopo attivati, attività agrituristica

? promozione e gestione di immobili, fondi ed aree da adibirsi a fattorie didattiche, attività educative, ludiche, sportive e ricreative nonché turistiche-alberghiere

? attività di giardinaggio, progettazione, cura e manutenzione di piante, parchi ed aree verdi pubblici e privati

? la gestione di attività produttive, commerciali e di servizi, anche per conto terzi, a fini educativi e terapeutici attraverso la conduzione di centri di lavoro finalizzati all'avviamento lavorativo dei soggetti svantaggiati al fine di inserimento lavorativo

? attività di commercio di beni alimentari, bar, servizi mensa, ristorazione, anche aperti al pubblico

- l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonché di progetti per lo scambio culturale che promuovano i valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli

- la coltivazione di terreni e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali

- l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio

- la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio canili e fattorie didattiche

- l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini

- la gestione di attività di formazione, di servizi di consulenza e di iniziative anche promozionali che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali
- la collaborazione con le forze economiche, produttive e sociali incluse le cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo, affinché inseriscano nei propri organici persone con iniziali difficoltà che abbiano espresso capacità professionali apprezzabili, anche se limitate, nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dalla cooperativa
- raccolta, trasporto, cernita, lavorazione, trasformazione, recupero, riparazione, restauro, stoccaggio e commercio di diversi tipi di beni, materiali e rifiuti provenienti da civili abitazioni, uffici, aziende, enti ed imprese di ogni categoria
- attività di commercio e servizi nel settore dei "prodotti ambientalmente e socialmente preferibili", beni per i quali ogni fase di produzione e commercio sia orientata al rispetto ed alla valorizzazione dell'ambiente, delle persone e delle comunità locali
- ogni altra attività accessoria per il commercio di beni, prevalentemente nei settori alimentare e oggettistica
- gestione, per conto terzi o in proprio, di centri comunali di raccolta rifiuti urbani
- ogni altro servizio accessorio ai temi del riuso e del riciclaggio quali servizi di pulizia, facchinaggio, sgomberi di siti aziendali ed industriali, traslochi pubblici e privati
- gestione, progettazione, produzione, installazione, consulenza e commercio software, hardware, sistemi e apparecchiature di telecomunicazioni, sistemi elettronici, informatici e informativi e dei beni accessori connessi; gestione, trattamento, commercializzazione ed elaborazione di dati, suoni e immagini
- attività di informazione, formazione, consulenza, progettazione di iniziative pubbliche ed eventi finalizzati alla ricerca e sviluppo dell'attenzione e cultura sociale ed ambientale
- attività di pubblicazione di testi, riviste ed ogni materiale di comunicazione sui temi sociali ed ambientali in proprio o collegati a federazioni, consorzi e coordinamenti cui la cooperativa aderisce
- attività di raccolta, trasformazione e commercializzazione di ogni tipologia di bene mobile, immobile o di un servizio di cui la Cooperativa abbia la disponibilità
- l'istituzione e/o gestione di cantieri, stabilimenti, officine, impianti, magazzini, negozi, parcheggi, rimesse, autolavaggi
- servizio di trasporto di persone
- attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare

- organizzazione eventi in genere
- attività artigianali in genere.

Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Le differenti attività di cui ai precedenti punti a) e b) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa potrà inoltre aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III **SOCI COOPERATORI**

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori**, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari**, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;
- 3) soci fruitori**, che usufruiscono direttamente o indiretta-

mente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la

compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 35 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo

criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo ;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-

tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 35 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 35 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39

e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-

to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 16 (Emissione di strumenti finanziari partecipativi)

La Cooperativa emetterà strumenti finanziari come previsto dall'articolo 2526 del Codice Civile e della normativa vigente.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite

tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi o riserve in favore di amministratori, soci, lavoratori e collaboratori, richiamandosi al riguardo quanto disposto dall'art.3 del D.lgs 155/2006.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 20 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 21 (Bilancio Sociale)

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali. Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- approvare il bilancio e la distribuzione degli utili
- nominare l'Organo amministrativo
- nominare nei casi previsti dall'articolo 2477 ii Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale o il revisore
- approvare i regolamenti interni
- modificare l'atto costitutivo
- decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-

to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci

- determinare la misura minima di partecipazione al capitale sociale dei soci cooperatori
- determinare il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche
- determinare la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale
- nominare, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca
- conferire, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l'incarico ad effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determinare il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico; revoca l'incarico nei casi previsti dalla legge, sentito il collegio sindacale se nominato
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati
- approvare i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civile
- deliberare sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare
- deliberare, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
- deliberare la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- deliberare la partecipazione a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile
- deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere sono adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 23 (Assemblea ordinaria)

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 26 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un nu-

mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante pubblicazione sul sito web, e-mail o lettera semplice, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (*nella sede sociale o altrove purché in Italia*), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

Art. 24 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società
- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 26 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 27 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 ed i cui componenti possono operare con metodo collegiale;

La nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti dell'Organo amministrativo compete alla decisione dei soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina. In mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'Organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato. In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'Organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione

dell'incarico di amministrazione della cooperativa come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 30 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge .

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega .

Ogni *180 giorni* gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dalla decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dalla decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei man-

canti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori o all'Amministratore Unico e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 34 (Presidente e rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri al Vice-presidente o ad altri membri del Consiglio. La delega, in ogni caso, deve essere menzionata, nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. Nel caso di nomina dell'Amministratore Unico spettano allo stesso i compiti del Presidente.

Art. 35 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale ove nominato, esercita anche il con-

trollo contabile, nel caso in cui quest'ultimo sia obbligatorio per legge, ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 36 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

La cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività, darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

**TITOLO VII
CONTROVERSIE**

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del

tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 39 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea

con le maggioranze previste dal precedente art. 24.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c. , la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to Valeria Antonello

F.to Massimo Gelain

F.to Alessia Vivolo

F.to dr. Riccardo Speranza Notaio (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL DPR N. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE. PADOVA, LI 7 LUGLIO 2014.